GIUSTIZIA INSIEME

Minori e famiglia

La giustizia riparativa nel processo penale minorile, ieri e oggi

di **Vitina Pinto**

19 novembre 2026

Intervento svolto nell'ambito del convegno ***Il Processo non basta: il tempo della giustizia riparativa?***, Torino 21 settembre 2026.

Quando si parla oggi di giustizia riparativa, soprattutto dopo la riforma Cartabia, si ha talvolta l'impressione di trovarsi di fronte a una novità. In realtà, per chi opera nella giustizia minorile, e in particolare per chi guarda all'esperienza torinese, la giustizia riparativa rappresenta una storia che viene da lontano.

Torino è stata infatti uno dei principali laboratori italiani della mediazione penale minorile. Già all'inizio degli anni Novanta prese forma un percorso innovativo che cercava di rispondere a una domanda allora tutt'altro che scontata: come dare voce alla vittima senza rinunciare alla finalità educativa del processo minorile?

Tra i protagonisti di quella stagione vi fu Marco Bouchard, allora magistrato minorile, che contribuì alla fondazione del primo ufficio italiano di mediazione penale a Torino. Ciò che rende

particolarmente interessante quell'esperienza è che non nacque da una riforma legislativa, ma da una riflessione sulla **pratica giudiziaria**.

Si avvertiva infatti che il procedimento penale tradizionale, pur necessario per l'accertamento della responsabilità, lasciava spesso irrisolte alcune domande fondamentali.

La **vittima rimaneva sostanzialmente ai margini**. L'autore del reato poteva anche essere giudicato e sanzionato, ma non necessariamente comprendeva il **significato concreto dell'offesa arrecata**. Il conflitto generato dal reato sopravviveva alla decisione giudiziaria.

È proprio in questa prospettiva che Bouchard e altri magistrati torinesi iniziarono a ragionare sulla possibilità di creare spazi diincontro e di dialogo, affidati a soggetti terzi e neutrali, nei quali autore e vittima potessero confrontarsi in modo libero e volontario.

La caratteristica dell'esperienza torinese fu quella di non considerare la mediazione come una tecnica di **deflazione processuale**. L'obiettivo era piuttosto quello che Bouchard, in molti suoi scritti, ha indicato come il "**riconoscimento**": il riconoscimentodell'altro, del danno prodotto, della sofferenza provocata dall'ingiustizia e, talvolta, della comune vulnerabilità delle persone coinvolte. In questo senso la scuola torinese ha sempre insistito sul fatto che la **riparazione non coincide con il risarcimento**.

La riparazione è anzitutto **relazionale**. Può comprendere il risarcimento economico, ma non si esaurisce in esso. Ripararesignifica tentare di **ricostruire un legame** che il reato ha spezzato. Talvolta significa consentire alla vittima di essere ascoltata. Talvolta significa permettere al minore di **assumersi davvero la responsabilità del proprio gesto**. Talvolta significa semplicemente creare le condizioni perché le parti possano uscire dalla definizione rigida di "colpevole" e "vittima" e tornare a vedersi come persone.

Molti principi oggi codificati erano già presenti nella prassi torinese:

- la libera adesione delle parti;
- l'imparzialità del mediatore;
- la riservatezza del percorso;
- la centralità della vittima;
- l'idea che la riparazione consista in un processo di riconoscimento e responsabilizzazione piuttosto che in una mera utilità processuale.

Il reato non produce soltanto violazione di una norma, ma genera una **frattura** nelle relazioni umane. La funzione della giustiziariparativa non è cancellare quella frattura, perché spesso non è possibile farlo. È piuttosto quella di creare uno spazio nel quale le persone coinvolte possano

attribuire un significato a ciò che è accaduto e, quando vi siano le condizioni, intraprendere un percorso di **riconoscimento reciproco**.

Se rileggiamo oggi i dati raccolti dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, emerge come la vera forza della giustiziariparativa minorile non risieda tanto nella **riduzione della recidiva**, pure importante, quanto nella capacità di trasformare il minore da **destinatario passivo della risposta giudiziaria a protagonista di un percorso di responsabilizzazione**. Su questopunto torneremo più avanti.

Esiste un legame di interconnessione tra mediazione e processo, in particolare in ambito minorile, essendo molteplici gli effetti che può esplicare la conclusione positiva di un percorso riparativo sul processo in corso:

- il pm può presentare una richiesta di archiviazione (per remissione della querela, per immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p.);
- può essere in qualsiasi stato del procedimento e del processo rimessa la querela proprio grazie alla mediazione;
- il Giudice può pronunciare una sentenza di irrilevanza, ai sensi dell'art. 27 DPR 448/88 oppure può concedere il perdono giudiziale;
- la mediazione può diventare parte di un più ampio progetto di messa alla prova, il che garantirebbe una seria e proficuariflessione da parte dell'imputato sul significato e gli effetti del reato a lui contestato; in questo caso, tuttavia, sarà necessario garantire una conclusione positiva della MAP anche nei casi in cui la mediazione non vada a buon fine per indisponibilità o assenza della vittima del reato; in particolare l'art. 28 DPR 448/1988 al comma 2 prevede che

> «Con il medesimo provvedimento (ordinanza di ammissione alla MAP, n.d.r.) il giudice può impartire prescrizioni dirette ariparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonchéformulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

I principi fondamentali dei documenti istitutivi degli uffici di mediazione

Ma vediamo più da vicino i principi elaborati negli anni '90 dalle realtà locali che hanno sperimentato forme di giustiziariparative collegate al processo minorile. Questi principi si possono desumere dai documenti elaborati dai Tribunali, dalle Procure, dagli enti locali e dai

CGM, i quali hanno dato il loro contributo alla creazione dei primi centri di mediazione penale.

Vi è un concetto comune di mediazione, che si può riassumere nella definizione contenuta nel foglietto illustrativo diffuso dall'ufficio per la mediazione di Milano:

> «La mediazione è l'attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito difavorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto. Il mediatore non giustifica, non impone soluzione, ma offre l'opportunità di parlare e di essere ascoltati in uno spazio protetto, libero e confidenziale".

Il reato viene inteso in modo nuovo e diverso rispetto al concetto normativo tradizionale: qui viene visto come **fatto relazionale che coinvolge autore e vittima** (ciò è particolarmente evidente nel documento di Torino).

Peculiarità della mediazione è l'incontro di soggetti che confliggono e quindi l'esistenza di soggetti, termine inteso con riferimento a persone fisiche o gruppi di persone fisiche e non ad enti o società. Il fine che la mediazione si propone è infatti quello di **ricostruire o costruire la relazione interpersonale**.

È essenziale la presenza del **mediatore**, cioè la presenza di una terza persona fisica con formazione altamente qualificata, neutrale e disponibile all'ascolto ed a favorire soluzioni concordate.

Dall'analisi dei protocolli d'intesa istitutivi dei vari uffici di mediazione si possono individuare altri principi della mediazione comuni a tutti i documenti e costanti nell'operatività di tutti gli uffici:

- il suo restituire il **ruolo di protagonisti ai soggetti** del conflitto (cosiddetta privatizzazione della mediazione),
- il suo fine di **pacificazione sociale** e non di mera deflazione processuale,
- il suo **provenire dal basso**, dalla volontà dei soggetti coinvolti e non dall'alto, cioè dal giudice, che rappresenta lo Stato.

Perché la giustizia riparativa si è sviluppata in ambito minorile

Come è noto il legislatore ha ritenuto di **vietare la costituzione di parte civile nel processo penale minorile**: non certo percancellare la persona offesa da questo processo, dove essa resta ben presente anche se non nella veste di parte civile, ma perchéla costituzione di parte civile tende ad **esasperare il conflitto**, non a favorire una sua gestione nella direzione della **pacificazione sociale**, a cui chiaramente tende l'istituto della messa alla prova.

Alla luce di queste ultime considerazioni si deve ritenere che non sia stato un caso che il primo collegamento della **mediazione con il processo sia avvenuto in ambito minorile** e si deve ritenere anzi che vi siano state precise ragioni che hanno favorito un tale incontro.

Esse possono essere così sintetizzate:

- perché uno dei requisiti propri della giurisdizione minorile è la contemporanea **presenza di due fasi processuali**, la prima di carattere **sanzionatorio** del tutto simile a quella della giurisdizione ordinaria; la seconda di carattere **propositivo**, diversa da quelle della giurisdizione ordinaria e che guarda al **futuro**, essendo chiamata a costruire insieme ai servizi sociali un progetto per l'avvenire che consenta al minorenne la piena realizzazione della sua personalità e, ove necessario, il suo reinserimento sociale. Questa seconda fase è certo in piena sintonia con la **cultura della mediazione**, che guarda anch'essa al futuro, sia pure nella diversa prospettiva della pacificazione sociale e dell'attenzione alla vittima del reato nel settore penale. Non c'è dubbio che tra i vari modelli di giurisdizione, quello "minorile", in quanto non è rivolto solo al passato, ma si proietta progettualmente verso il futuro, più degli altri si avvicini allo spirito della mediazione. È stato quindi abbastanza agevole nell'ambito della giustizia minorile conciliaretutela del minore e tutela della vittima in un progetto che guardi al futuro per entrambi, come avviene con la messa allaprova, che è il primo istituto processuale in Italia ad aver avuto un'attenzione di tipo non contenzioso per la vittima;
- perché la cultura della pacificazione sociale oltre a tutelare la vittima del reato, realizza indubbiamente l'interesse del minore a vivere e a crescere in un ambiente sereno e non conflittuale, che certo rende più agevole il suo armonico sviluppo;
- perché rendendo il minore e la vittima protagonisti – nella mediazione penale – del futuro dei loro rapporti, consente una conoscenza non più statica, ma dinamica della personalità del minore e lo responsabilizza.

Già nel 1999, gli studiosi e i magistrati che si trovavano a riflettere su questa tematica immaginavano che il futuro del ruolo del **giudice ordinario** – grazie alla mediazione – tenderà probabilmente a muoversi verso qualche modo a quello del giudice minorile, in una **dimensione propositiva della giurisdizione**, e ad avvicinarsi in qualche modo al giudice minorile.

Altro punto che merita di essere evidenziato è l'incompatibilità tra i termini "giudice" e "mediazione", in quanto la mediazione deve essere posta in essere operativamente da un **soggetto terzo e senza potere**, affinché il superamento del conflitto si realizzi realmente ad opera delle persone coinvolte, venendo dal basso (si parla di "privatizzazione" della decisione sul conflitto). Costituisce la negazione del contenuto della mediazione pensare che essa possa essere realizzata dal magistrato professionale che deve decidere la causa, cioè da colui che è delegato a pronunziare la decisione per conto dello Stato.

Per concludere, voglio raccontarvi un caso concreto, un processo celebratosi presso il TM di Torino ove il percorso dimediazione penale ha avuto un ruolo centrale; si tratta di un minorenne imputato per rapina e tentato omicidio, il quale veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito della commissione di una efferata rapina in una farmacia, in concorso con un maggiorenne, durante la quale i due sottraevano dalle casse più di mille euro e il minore sferrava varie coltellate ad un carabiniere fuori servizio che era intervenuto per farli desistere; fortunatamente l'agente fuori servizio è statosoccorso ed è sopravvissuto; dopo vari mesi di presidio custodiale, poi sostituito con la permanenza in casa, il minore ha avutoaccesso ad un lungo percorso di messa alla prova, il quale tra i vari punti prevedeva un percorso di mediazione con il destinatario diretto della sua condotta. All'interno degli atti del processo non sono presenti i verbali dei vari incontri di mediazione, incontri tutelati dal principio di riservatezza, ma dal verbale di una delle udienze preliminari abbiamo modo di apprezzare l'impatto concreto di questo percorso nella vita del giovane e dell'agente vittima dell'accoltellamento; riporto un passaggio del verbale di udienza:

> «A domanda del pm imputato risponde: il percorso di mediazione mi ha permesso di sfogarmi senza essere giudicato. C'erano due operatrici che mi hanno aiutato molto, per parlare di questo e anche di altro; piano piano mi hanno aiutato psicologicamente per incontrare con (*omissis*). Il giorno dell'incontro ero quasi tranquillo perché ero preparato alle possibili reazioni.
>
> Io ho detto lui che non avrei perdonato questo gesto. Lui mi ha abbracciato e non l'ho rifiutato. Una delle primecose che ho chiesto è come sta fisicamente, lui mi ha detto che sta migliorando.
>
> Mi ha detto che ha problemi a livello psicologico, non mi ha spiegato nel dettaglio, ma so che ha il pensiero di quel giorno. Ilsuo incontro mi ha dato sollievo e molta felicità, non solo per averlo incontrato ma anche perché mi ha reso più leggero, ho vistoche avevo di fronte una

> persona che non mi odiava, mi parlava come un padre. Gli ho fatto una promessa: cioè che non avrei mai più rifatto una cosa del genere».

Del resto va ricordato che percorsi assimilabili a quelli riparativi appena citati sono stati utilizzati anche a livello istituzionale, per rifondare un Paese che necessitava, appunto, di mirare all'obiettivo della pacificazione sociale e della riconciliazione nazionale; mi riferisco al caso del Sud Africa, il quale ha fatto ricorso alle c.d. TRC (*Truth and Reconciliation Commissions*), in italiano Commissione per la Verità e la Riconciliazione. Furono istituite nel 1995, dopo la fine del regime dell'apartheid e il loro scopo non era principalmente punire i responsabili delle violazioni dei diritti umani, ma accertare la verità su quanto avvenuto tra il 1960 e il 1994, riconoscere la sofferenza delle vittime e favorire la riconciliazione del Paese. La Commissione riceveva le testimonianze delle vittime di torture, omicidi, sparizioni e altre gravi violazioni dei diritti umani, nonché le confessioni degli autori dei fatti. L'elemento più innovativo era che, a determinate condizioni, gli autori dei reati potevano ottenere l'amnistia individuale. L'idea di fondo è stata quella di voler privilegiare questa modalità di riconoscimentodelle vittime e responsabilizzazione degli autori di gravi reati, al fine di perseguire la pace sociale, piuttosto che costituire una corte simile alle Corti Penali Internazionali.

Questi casi concreti, nella loro straordinaria forza evocativa, ci ricordano come la giustizia riparativa non sia destinata soltanto ai reati di minore gravità, ma possa esprimere il suo maggiore potenziale proprio nei confronti dei fatti più gravi. Percorsi di questo tipo consentono infatti di incarnare un'idea di Giustizia intesa non soltanto come applicazione della norma, ma come realizzazione di un valore, fondato sul riconoscimento reciproco, sulla responsabilizzazione e sulla ricostruzione dei legami sociali. È auspicabile che gli operatori del diritto orientino la propria azione verso tale prospettiva.

Fonti:

- M.Bouchard, *Commentoal TitoloIVdeldecretolegislativo10ottobre2022, digi[illegible]a*, in «Questione Giustizia», 7 febbraio 2023.
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ***La giustizia riparativa in ambito penale minorile – Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi***, Report d'indagine a cura di Benedetta Bertolini, Graziana Corica (Idi) Roma, ottobre 2023.
- F. Occhiogrosso, *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in «Minori e Giustizia», 2/1999.
- G.L. Potestà, C. Mazzucato, A. Cattaneo (a cura di), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, il Mulino, 2017.